

COMUNICATO

Direttiva n. 2010/73/UE (di modifica della Direttiva 2003/71/CE)

Obbligo per gli emittenti esteri che offrono in Italia strumenti finanziari non *equity* di comunicare alla Consob, in qualità di Autorità competente dello Stato membro ospitante, i *final terms* relativi all'offerta

La Direttiva n. 2010/73/UE all'art. 1, par. 5), lett. c), dispone che «*se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, tali condizioni definitive sono messe a disposizione degli investitori, depositate presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine e comunicate dall'emittente alle autorità competenti dello Stato membro ospitante o degli Stati membri ospitanti al momento di ciascuna offerta al pubblico non appena possibile e, se possibile, prima dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione ...*». Detta direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 1° luglio 2012¹.

La previsione in esame è già stata "recepita" nell'ambito del Regolamento Emittenti per effetto della delibera n. 18079 del 20.1.2012, che ha modificato, fra l'altro, l'art. 6, comma 3, del Regolamento medesimo². Al riguardo si evidenzia che, negli esiti della consultazione che ha preceduto la citata delibera n. 18079 del 20.1.2012, è stato già preannunciato l'intendimento della Consob di emanare apposite istruzioni operative per consentire agli emittenti esteri l'invio elettronico dei *final terms* relativi alle offerte di strumenti finanziari non *equity* realizzate in Italia.

A tal fine, la scrivente ha predisposto una procedura telematica, che consente agli emittenti interessati di trasmettere direttamente attraverso la rete *Internet* i documenti previsti dalle disposizioni sopra richiamate.

In dettaglio, dal 1° luglio 2012 è resa disponibile la procedura informatica accessibile dal sito *Internet* dell'Istituto (<http://www.consob.it>), seguendo il percorso "Soggetti vigilati" -> "Per gli Intermediari" -> "Final Terms".

Si precisa che modalità di comunicazione difformi da quelle sopra indicate saranno ritenute irricevibili.

¹ Cfr. art. 3, Dir. 2010/73/UE, ai sensi del quale «*gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2012 ...*».

² «*Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse sono messe a disposizione degli investitori, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 33 del Regolamento n. 809/2004/CE, depositate presso la Consob e, ove applicabile, comunicate dall'emittente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico*».